

N. 00087/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00168/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2012, proposto dalla Prof.ssa [*omissis*], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Lamarmora n. 33 presso lo studio dell'Avv. Francesco Canzoniero;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

per l'annullamento:

del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso, relativo al reclutamento di 2.386 Dirigenti Scolastici (di cui 42 riservati alla Regione Basilicata) per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e gli Istituti Educativi, per aver riportato nella prima prova scritta il punteggio di 15 punti, conosciuto dalla ricorrente, in seguito alla pubblicazione dell'Elenco dei candidati ammessi e dell'Elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, con Decreto Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata prot. n. 2386 del 5.4.2012;

di tale giudizio negativo, espresso dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 29.2.2012;

del Decreto prot. n. 8369 del 20.9.2011, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ha nominato la Commissione esaminatrice, nella parte in cui individua come Presidente il Prof. De Franchi Antonio Sergio;

per il riconoscimento

del diritto della ricorrente a partecipare alla prova orale del predetto concorso;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali resistenti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Guido Marone, per la parte ricorrente, ed Amedeo Speranza, per le Amministrazioni Statali resistenti;

Considerato che allo stato, da una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso in esame non appare fondato, attesocchè:

- 1) ai fini del rispetto del fondamentale principio della trasparenza amministrativa nei concorsi, è che i criteri di valutazione delle prove concorsuali, nella specie, sono stati prestabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'apertura delle buste e la correzione degli elaborati;
- 2) non sembra che la Commissione esaminatrice ha utilizzato, con riferimento alla ricorrente ed ai candidati Prof.ri [omissis], [omissis] e [omissis], diversi metri di valutazione;
- 3) i Professori Universitari di prima fascia sono legittimati a valutare le capacità degli aspiranti alla funzione di Dirigente scolastico;

Allo stato, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese, relative alla fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge l'istanza di provvedimento cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)